

## **Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 21/05/2014 - rif. AG 18/14**

Parere sulla Normativa del 21/05/2014 - rif. AG 18/14 d.lgs 163/06 Articoli 1, 3 - Codici 1.1, 3.1

Richiesta di parere - Federazione Ordini Farmacisti Italiani - Qualificazione degli Ordini professionali come organismi di diritto pubblico - Sentenza della Corte di Giustizia Europea nella causa C-526/11 del 12 settembre 2013- Gli organismi di diritto pubblico sono individuati dalla contemporanea ricorrenza di tre condizioni: essere istituiti per soddisfare esigenze di interesse generale di carattere non industriale o commerciale, essere dotati di personalità giuridica, farsi finanziare, in modo maggioritario, dall'autorità pubblica che controlla la gestione o nomina più della metà del consiglio di amministrazione. La Corte di Giustizia, Sez. V, 12 settembre 2013 nella causa C-526/11, in ordine alle condizioni che devono sussistere affinché un Ordine professionale sia qualificabile come organismo di diritto pubblico ai sensi della Direttiva 2004/18/CE, ha precisato che non può rientrare nella nozione di organismo di diritto pubblico l'Ordine professionale finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, e che, a tal fine, risulta irrilevante il fatto che la decisione con cui l'organismo fissa l'importo degli stessi contributi debba essere oggetto di approvazione da parte dell'autorità di controllo, quando l'attività di controllo non consenta all'autorità pubblica di influenzare le decisioni dell'organismo in questione. Nel verificare se, alla luce dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia, risultasse comunque integrato il requisito della c.d. dominanza pubblica in almeno uno dei succitati tre criteri alternativi, all'Autorità, è apparso interamente soddisfatto il criterio alternativo del controllo sulla gestione da parte dell'autorità pubblica. La legge istitutiva degli ordini professionali, infatti, ha evidenziato vari momenti di ingerenza e di intervento dello Stato nell'attività gestionale, amministrativa e contabile degli stessi, riconducibili alla nozione di controllo, di cui alla definizione contenuta nell'articolo 1, par. 9, co. 2, lett. c) della Direttiva 2004/18/CE, come, ad esempio, la possibilità di scioglimento del Consiglio direttivo e la nomina di una Commissione da parte del Ministro della salute, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente o, su proposta delle rispettive Federazioni nazionali, nelle ipotesi di morosità nel pagamento del contributo e di reiterata inosservanza dei deliberati delle Federazioni nazionali nell'ambito del coordinamento e della promozione dell'attività dei singoli Ordini o Collegi (cfr. art. 36, d. P. R. 15/4/1950, n. 221). Ciò al punto da ritenere la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani e gli Ordini stessi ascrivibili alla categoria degli organismi di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3, comma 26 del D. Lgs. n. 163/2006 e, come tali, soggetti alle norme sull'evidenza pubblica in materia di attività contrattuale.